

S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – art. 19 della L. n. 241/90 e s.m.i.

Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPR 160/2010 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recepimento Direttiva Servizi).

Sono esclusi dalla competenza del SUAP:

- gli impianti e le infrastrutture energetiche
- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
- le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Che cos'è la SCIA

La **SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività** – è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più necessariamente attendere i tempi per l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'art. 19 della Legge n. 241/90, nel suo vigente testo, produce pertanto effetti immediati.

In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.

Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte, per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all'occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici a seconda del particolare aspetto considerato (edilizio, acustico, sanitario ...).

E' importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, in relazione alla propria competenza, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per inibire la prosecuzione dell'attività e sanzionare l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci, nel caso ne sia palesemente accertabile il dolo.

La SCIA è di fatto definibile come un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando la specifica modulistica predisposta dall'Ente ricevente, tramite SUAP ai sensi di quanto disposto nel DPR 160/2010 in termini di procedimenti.

La procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività produttive, dal comparto commerciale a quello artigianale, fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

Per comodità di consultazione, si riporta di seguito il testo integrale dell'attuale formulazione dell'art. 19 della L. 241/90:

Art. 19 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA)

(articolo così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010 e da ultimo aggiornato così come disposto nell'art. 2 del D.L. n. 5/2012)

1. *Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La*

segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

(comma così modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(comma introdotto dall'articolo 2, comma 1-quinquies, legge n. 163 del 2010)

5. (comma abrogato dal n. 14 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

Modalità di presentazione della SCIA

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, modifica, sospensione, ripresa e cessazione dell'attività. La sua presentazione, se avvenuta in modo corretto e completo, costituisce titolo necessario per intraprendere l'esercizio dell'attività e/o modificarla.

In base alle nuove indicazioni e regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SCIA, composta dal modulo e dai relativi allegati, deve essere presentata in modalità telematica tramite l'utilizzo combinato di PEC e firma digitale, al fine di poter dare piena validità giuridica alla stessa.

Per le modalità di presentazione di SCIA, nonché di istanze, in modalità telematica, si consulti nel dettaglio il seguente link: [MODALITA' DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE E DELLE SCIA](#)

Modalità di compilazione della modulistica SCIA

quadro A e quadro A/bis

La compilazione del quadro A (in prima pagina) e del quadro A/bis (in seconda pagina) attiene alla qualificazione del soggetto esercente l'attività produttiva segnalata. In tali due quadri devono essere riportati i dati del soggetto segnalante, la propria qualifica ed i dati della eventuale Società di cui lo stesso sia rappresentante legale. Inoltre devono essere indicati tutti i dati dell'azienda con i riferimenti amministrativi e di localizzazione. E' bene dare specifici riferimenti telefonici, fax e di posta elettronica certificata per le eventuali comunicazioni. Si raccomanda di indicare il tipo di diritto sull'immobile e di indicare gli estremi (solo facoltativamente copia) del relativo atto di legittimazione del diritto.

La suddivisione in due sezioni del quadro A permette di far sì che la prima pagina possa essere affissa pubblicamente all'interno dell'attività di che trattasi senza evidenziare i dati sensibili riportati in seconda pagina.

quadro B

La compilazione del quadro B, attiene specificatamente alla localizzazione dell'immobile o locale ove è ubicato l'impianto produttivo e la relativa attività. Nella compilazione del detto quadro, dovranno essere puntualmente indicati gli estremi dell'ultimo titolo edilizio legittimato riferito all'immobile nonché del vigente certificato o autocertificazione di agibilità edilizia (solo facoltativamente copia) che ne legittimi l'utilizzabilità dello stesso ai fini edilizi. Infine ai fini dell'inquadramento dell'organizzazione aziendale, dovrà essere indicato il numero di addetti (con esclusione dei soci lavoratori e del titolare).

quadri C e Cn

Nel quadro **C** dovrà essere selezionata la tipologia di intervento oggetto della presente SCIA e nell'allegato quadro **Cn** dovrà essere esattamente selezionata la relativa sottotipologia (apertura, subingresso, variazione, ecc.), al fine di individuare il relativo mod. **Cn.m** da compilare ed allegare alla SCIA.

modelli D

Nel suddetto allegato quadro **Cn** si selezionano anche gli appositi allegati **D** (da 0 a 6) che a seconda dei casi dovranno essere anch'essi allegati alla SCIA.

Per l'inoltro in modalità telematica della SCIA, nel caso in cui non si disponga di PEC e propria firma digitale, entrambe necessarie per l'invio telematico, si può delegare un soggetto terzo attraverso procura speciale di cui ai relativo modello allegato **D0** anche eventualmente per la sola firma digitale; per ognuno dei casi individuati nel quadro **Cn**, deve sempre essere compilato il modello allegato **D1**; nel caso di nuova apertura o attivazione e in caso di trasferimento della sede operativa, deve essere compilato ed allegato anche il modello allegato **D2** (appositamente asseverato da un tecnico abilitato); il modello allegato **D3** deve essere compilato, nel caso di società, da altri soggetti coinvolti (amministratori, soci) mentre il modello allegato **D4** deve essere compilato esclusivamente nel caso di settore alimentare; il modello allegato **D5** deve essere compilato nel caso in cui ricorre la relativa casistica riguardo alle disposizioni in materia di inquinamento acustico; infine il modello allegato **D6** va compilato nel caso di dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 – (da utilizzare essenzialmente in caso di società).

elenco allegati

Nell'elenco allegati, personalizzato per ciascuna delle macro-aree di attività produttiva e quindi posto in coda ai rispettivi mod. **Cn**, dovranno essere indicati tutti i modelli ed elaborati trasmessi unitamente alla SCIA nonché ulteriore documentazione eventualmente prodotta, il tutto al fine di attivare gli endoprocedimenti tipici dell'attività che si intende segnalare ai quali la stessa soggiace in base alle normative e regolamentazioni vigenti.

Informativa sulla privacy

Nel compilare la modulistica, comprensiva di allegati, è stato richiesto di fornire dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione ricevente nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal "Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)". Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo/Vostro consenso. In ogni caso è possibile esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. Ad ogni buon conto si comunica che il soggetto titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Unico dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nella persona del Dirigente del Settore incaricato, o da suo delegato, domiciliati per la rispettiva carica presso l'Ente.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Relativamente alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico, con riferimento alla Legge 26/10/1995 n. 447 ed al DPR 19/10/2011 n. 227, art. 4 ed all'allegato B al citato DPR recante l'elenco delle attività a bassa rumorosità, si ravvisano le seguenti casistiche:

A	Esclusione dall'obbligo di ogni adempimento amministrativo; facoltativa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (allegato D5).	Attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del DPR 227/2011.
B	Documentazione di previsione dell'impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge 26/10/1995 n. 447, da un tecnico competente in acustica, iscritto ad apposito albo regionale, cioè da idonea figura professionale abilitata ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme in materia e svolgere le relative attività di controllo ed attestazione.	Attività che superano i limiti di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale o, in mancanza di questa, dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.
C	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (allegato D5).	Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora , ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali , che non superano i limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

Nel caso di cui alla casistica **A** nella tabella sopra riportata, nel caso cioè in cui si è esclusi dall'obbligo della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, appare comunque conveniente applicabile, seppur non obbligatorio, il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 di cui al punto **C** della suddetta casistica.

Infine nei casi di apertura per subingresso, variazione societaria ecc.. non riconducibili a nuova apertura o trasferimento dell'esercizio, alle relative SCIA non deve essere obbligatoriamente allegata alcuna documentazione in materia di inquinamento acustico, così come analogamente per ciò che attiene ad una possibile verifica edilizia, nel presupposto che tali documentazioni siano state prodotte e fornite all'atto dell'apertura dell'attività di che trattasi; ad ogni buon conto, sussistendo l'obbligo in determinati casi, tali documentazioni anche se non allegata alla SCIA di subingresso, devono comunque essere a disposizione, anche in caso di controlli, presso le attività stesse.

ALLEGATO B (previsto dall'articolo 4 del DPR 227/2011)Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.